

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1967

#### Modificazioni degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei diritti di cancelleria

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Come si è avuto occasione di scrivere nella relazione che accompagna il disegno di legge (n. 2211) presentato dal sottoscritto il 7 novembre 1967, relativo alla « integrazione dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie », la nota agitazione del personale stesso ha messo in luce talune gravi lacune ed incongruenze del loro ordinamento, a cui è necessario apportare rimedi nella sede legislativa.

Oltre le provvidenze previste nel citato disegno di legge ed in collegamento con le disposizioni ivi articolate, allo scopo di non depauperare la carriera direttiva con la diminuzione delle unità da destinare alla carriera di concetto, nelle qualifiche superiori a quella di cancelliere di prima classe e allo scopo di adeguare l'organico a quello dei magistrati, recentemente aumentato, si profila la necessità di un aumento degli organici della carriera direttiva almeno nella misura di 358 unità, come proposto dal rappresentante del Ministero del tesoro, nella terza seduta della Commissione interministeriale tra i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, della giustizia, della burocrazia e dei sindacati di categoria, tenuta a Palazzo Vidoni il 6 giugno 1967.

L'aumento dell'organico viene prospettato nelle seguenti misure: ex grado 5°: da 54 a 60 posti; ex grado 6°: da 191 a 550 posti.

Nell'ex grado 7° viene proposta una diminuzione da 1.107 a 1.100 posti.

Gli aumenti si riflettono anche a beneficio delle qualifiche inferiori ed ugualmente a beneficio della carriera di concetto (prevista nel disegno di legge n. 2511), poichè un terzo dei posti si riversa nella predetta carriera.

2. — Si ravvisa altresì necessario raddoppiare la misura dei modesti diritti di cancelleria indicati nella Tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione alla svalutazione monetaria verificatasi nel corso di un decennio, ed in relazione altresì al recente provvedimento di depenalizzazione delle contravvenzioni.

Peraltro, l'aumento dei proventi di cancelleria si rende necessario anche ai fini della copertura della spesa conseguente all'aumento del ruolo organico del personale di cancelleria, previsto al precedente n. 1.

Come è noto, la legge 16 luglio 1962, numero 922, stabilisce che il 45 per cento delle somme incassate a titolo di proventi spetta ai cancellieri e segretari giudiziari (che peraltro provvedono al pagamento di amanuensi e dattilografi non di ruolo) e che il 55 per cento deve essere devoluto all'Erario. Con tale aliquota del 55 per cento l'Erario dello Stato provvede al pagamento delle spese degli Uffici giudiziari, nonchè dell'indennità di dirigenza dei funzionari di cancelleria e segreteria.

Come risulta dal bilancio dello Stato al 31 dicembre 1966, l'ammontare del predetto 55 per cento è stato di 2.064.831.240 lire. Col raddoppio dei diritti, l'Erario dello Stato realizzerà (per la quota del 55 per cento) l'entrata di lire 4.129.662.480, cioè il doppio della somma di lire 2.064.831.240. La nuova entrata di lire 2.064.831.240 dovrà servire in parte (un miliardo) al finanziamento della

spesa per l'aumento dei posti, come previsto al n. 1, e il residuo dovrà essere accantonato per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'assetto definitivo che avrà l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Vogliate, onorevoli colleghi, non negare il conforto del vostro sollecito assenso a questo disegno di legge che vuole appagare sofferente attese ed è informato a meditato studio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La Tabella I allegata alla legge 17 luglio 1962, n. 922, relativa al numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ed alla suddivisione per qualifiche, è sostituita dalla Tabella I allegata alla presente legge.

### Art. 2.

La Tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

### Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge si provvederà col 55 per cento che l'Erario riscuoterà sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2. Le somme eventualmente esuberanti saranno accantonate per fare fronte agli eventuali oneri derivanti dall'assetto definitivo che avrà l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

### Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia provvederà all'adeguamento delle piante organiche degli Uffici giudiziari e del Ministero di grazia e giustizia in relazione all'aumento del ruolo organico del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie previsto dalla Tabella di cui all'articolo 1 della presente legge.

TABELLA I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE  
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Quadro A. — *Personale delle carriere direttiva e di concetto.*

Ex coeff.	Qualifica	Numero
<i>Carriera direttiva</i>		
670	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonché cancellieri capo di Corti di appello e segretari capo di Procura generale di Corti di appello . . .	60
500	Cancellieri capo di Tribunale e segretari capo di Procura della Repubblica di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	550
402	Cancellieri capo di Tribunale e segretari capo di Procura della Repubblica di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1.100
325	Cancellieri capo di Pretura . . . . .	1.600
<i>Carriera di concetto</i>		
271	Cancellieri e segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	} 4.057
229	Cancellieri e segretari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
202	Vice cancellieri e vice segretari . . . . .	
Totale . . .		7.367

TABELLA A

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale (Lire)
1. — Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale:		
per gli uffici di conciliazione . . . . .	40	—
per gli altri uffici giudiziari . . . . .	200	—
2. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni civili e penali:		
per gli uffici di conciliazione . . . . .	60	—
per gli altri uffici giudiziari . . . . .	200	—
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel Foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
per gli uffici di conciliazione . . . . .	60	—
per gli altri uffici giudiziari . . . . .	200	—

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — Diritto di originale:	Diritto fisso	Diritto graduale (Lire)
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione . . . . .	60	—
per gli altri uffici giudiziari . . . . .	200	—
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna e per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziale richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del Codice di procedura penale . . . . .	200	—
5. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti . . . . .	240	—
6. — Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per la assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari; per ogni mandato . . . . .	200	—
7. — Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale . . . . .	300	—
8. — Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno, per ciascun anno di ricerca . . . . .	100	—
9. — Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società . . . . .	100	—
10. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere, per ogni cento pagine o frazione . . . . .	200	—
11. — Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal Codice civile, dei libri di commercio . . . . .	200	—
12. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese, o fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'art. 101 del medesimo regio decreto	600	—
13. — Diritto di copia e di certificazione di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina . . . . .	—	100
per ogni pagina successiva . . . . .	—	40
b) diritto di certificazione di conformità . . . . .	200	—

	Diritto fisso	Diritto graduale
	(Lire)	

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 40 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:

c) diritto di rilascio . . . . .	—	10
d) diritto di copia . . . . .	—	40

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria.

Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche. Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b). I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.

Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.

14. — Diritto di urgenza:

per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche . . . . .

Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13.